

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 24

Istituzione dell'Avvocatura regionale del Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Istituzione e compiti

1. È istituita l'Avvocatura regionale del Veneto.

2. L'Avvocatura regionale:

- a) rappresenta assiste e difende l'amministrazione regionale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti la magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei giudizi avanti alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nei procedimenti arbitrari e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale;
- b) patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti regionali nei giudizi per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi anche potenziale con la Regione;
- c) previa convenzione con la Regione patrocina e difende gli enti, le società, le aziende e le agenzie istituite con leggi regionali, qualora non sussistano conflitti di interessi, anche potenziali, con la Regione;
- d) assiste e fornisce consulenza agli organi e alle strutture regionali nelle questioni connesse al contenzioso;
- e) esprime il proprio parere in merito all'instaurazione di liti attive o passive, sugli atti di transazione e sulle rinunce;
- f) propone l'affidamento di incarichi all'Avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno.

Art. 2

Consiglio regionale

1. L'Ufficio di Presidenza, per la difesa in giudizio, nonché per la consulenza legale nelle questioni afferenti i consiglieri regionali e l'autonomia amministrativa, organizzativa e contabile del Consiglio regionale, si avvale dell'Avvocatura regionale, dell'Avvocatura dello Stato ovvero del patrocinio esterno.

2. La Giunta regionale assume le determinazioni di competenza.

Art. 3

Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione

1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione di autorizzazione della Giunta regionale, rappresenta in giudizio l'amministrazione nei processi e nei giudizi di cui agli articoli 1 e 2.

2. Nelle procedure d'urgenza, nei procedimenti cautelari e nelle azioni possessorie dinanzi all'autorità giudiziaria, e comunque in tutti casi d'urgenza, l'autorizzazione della Giunta regionale può intervenire a ratifica successivamente all'instaurazione o alla costituzione in giudizio.

Art. 4

Struttura dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura regionale per i compiti di cui all'articolo 1, comma 2, si avvale:

- a) di personale regionale di categoria non inferiore alla D scelto tra il personale abilitato all'esercizio della professione forense;
- b) di avvocati assunti, ad esito di selezione pubblica per titoli e colloquio, con contratto a tempo determinato e con qualifica e trattamento economico corrispondente a quello degli avvocati dipendenti regionali.

2. Gli avvocati assegnati all'Avvocatura regionale sono iscritti all'elenco speciale dell'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, lettera b), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore" e successive modificazioni.

3. Nel caso di impossibilità di impiego degli avvocati dell'Avvocatura regionale per incompatibilità, carico di lavoro o specificità della materia trattata, è ammesso il ricorso all'Avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno.

Art. 5

Avvocato coordinatore

1. Alla direzione dell'Avvocatura regionale e al coordinamento degli avvocati è preposto un avvocato coordinatore, iscritto all'albo speciale dei patrocinanti presso le magistrature superiori.

2. L'avvocato coordinatore è nominato dalla Giunta regionale, con contratto a tempo determinato risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, tra i dipendenti regionali in possesso della qualifica dirigenziale ovvero fra avvocati esterni all'amministrazione regionale di documentata esperienza professionale con specifico riguardo al diritto amministrativo.

3. L'avvocato coordinatore, nel quadro delle funzioni previste all'articolo 1 della presente legge:

- a) assegna agli avvocati gli affari contenziosi e consultivi e ne coordina l'attività;

- b) esprime il parere alla Giunta regionale, sentite le strutture regionali competenti, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;
- c) riferisce semestralmente al Presidente della Giunta regionale sull'attività svolta dall'Avvocatura regionale, sullo stato del contenzioso interessante l'amministrazione e sulle necessità di adeguamento della legislazione regionale;
- d) provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura, esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza.

4. L'avvocato coordinatore collabora all'attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi svolta dal Segretario generale della programmazione, ha il trattamento economico spettante ai Segretari regionali e partecipa al Fondo di cui all'articolo 6.

5. Entro novanta giorni dalla nomina, l'avvocato coordinatore presenta al Presidente della Giunta regionale, per l'approvazione da parte della stessa, una proposta contenente la determinazione della dotazione organica, l'individuazione dei criteri per l'assegnazione del personale, un progetto di organizzazione e di articolazione della struttura, nonché delle modalità e dei tempi di esercizio delle funzioni attribuite. Con la medesima procedura si provvede ai successivi adeguamenti.

6. L'avvocato coordinatore annualmente propone il budget necessario al funzionamento della struttura.

Art. 6

Fondo dell'Avvocatura

1. E istituito il capitolo n. 5194 dello stato di previsione della spesa denominato "Fondo dei proventi dell'Avvocatura regionale" alimentato dai diritti, dagli onorari e da ogni altro compenso recuperato o comunque spettante agli avvocati della struttura ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modifiche ed integrazioni, da introitare al capitolo n. 8315 dello stato di previsione dell'entrata.

2. La Giunta regionale, nel rispetto del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti del comparto delle Regioni - Autonomie locali, disciplina i criteri di riparto e l'ammontare del Fondo tra il personale assegnato all'Avvocatura regionale.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 300 milioni annui, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di com-

petenza e di cassa per l'anno 2001 e di sola competenza per ciascuno degli esercizi 2002-2003, dal capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", partita n. 6, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2001, e contemporanea istituzione del capitolo n. 5196, denominato "Spese connesse all'istituzione e al funzionamento dell'Avvocatura regionale" nel medesimo stato di previsione della spesa, con lo stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza e di cassa.

2. Per gli esercizi successivi al 2003, lo stanziamento dei capitoli di cui al comma 1 sarà determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335" e successive modificazioni.

Art. 8

Norme transitorie e finali

1. Dal dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia il provvedimento consiliare 28 giugno 1979, n. 825, adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103 "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato", salvo che per le controversie pendenti alla medesima data e fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso e di quelli successivi, per le quali la Regione continua ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del provvedimento sopraccitato.

2. E abrogato il comma 2 dell'articolo 102 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".

3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di competenza della Giunta regionale, l'attività dell'Avvocatura regionale è svolta dalla direzione regionale per gli affari legali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 agosto 2001

Galan

INDICE

- Art. 1 - Istituzione e compiti
- Art. 2 - Consiglio regionale
- Art. 3 - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione
- Art. 4 - Struttura dell'Avvocatura
- Art. 5 - Avvocato coordinatore
- Art. 6 - Fondo dell'Avvocatura
- Art. 7 - Norma finanziaria
- Art. 8 - Norme transitorie e finali

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Stanziamento in bilancio per il 2001
- 5 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Raffaele Grazia, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 8 settembre 2000, n. 22/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 settembre 2000, dove ha acquisito il n. 50 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 20 settembre 2000;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 25 maggio 2001, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Paolo Scaravelli, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 luglio 2001, n. 7156;

- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 16 luglio 2001;
- Il Commissario del Governo, con nota 6 agosto 2001, n. 1085/20216, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con questa proposta di legge la Regione Veneto si appresta all'interno della propria organizzazione a dare l'avvio ad un'importante struttura che rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di crescita dell'ente.

A tale riguardo mi preme ricordare che la Regione attualmente si avvale, in modo sistematico, per effetto del provvedimento del Consiglio regionale del 28 giugno 1979, n. 825, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato: avvalimento che si è dimostrato proficuo, ma a distanza di anni difficile per la crescita esponenziale del contenzioso in settori spesso in conflitto con lo Stato con conseguente incompatibilità difensionale da parte dell'Avvocatura statale stessa.

Tale incremento, legato in particolar modo alla modifica dell'azione e dell'organizzazione amministrativa (legge n. 241/1990, le riforme apportate dalle leggi "Bassanini", etc.), e all'accentuazione delle responsabilità della Pubblica Amministrazione, ha determinato la necessità, in particolare per gli uffici regionali con compiti di amministrazione attiva, di adeguare la propria azione ai nuovi e, per taluni aspetti, rivoluzionari canoni comportamentali.

Ciò ha comportato conseguentemente un maggior carico di lavoro, al quale deve essere aggiunta la tradizionale attività di assistenza e di consulenza, che ha determinato una situazione di costante straordinarietà rispetto ai carichi di lavoro originariamente previsti.

L'affidamento del patrocinio ai legali dipendenti regionali dell'attuale Direzione per gli affari legali, in origine considerata una necessità legata a situazioni contingenti e straordinarie, si è perciò affermata come prassi nei contenziosi tributari, nelle controversie in materia fallimentare, nel recupero dei crediti, nonché nei casi in cui le relazioni fra uffici restringono i termini utili per la costituzione in giudizio (ad esempio nei procedimenti cautelari ed esecutivi).

Queste circostanze hanno comportato un aumento delle pratiche in gestione per tutti i dipendenti regionali in servizio come avvocati e una sostanziale modificazione delle originarie competenze, con connessa modificazione e aggravio delle responsabilità derivante anche dall'assoggettamento alla responsabilità disciplinare dell'Ordine degli Avvocati al cui albo, nell'interesse dell'Amministrazione regionale, debbono essere iscritti.

In tale contesto lo svolgimento dell'attività strettamente amministrativa per la quale la Struttura era stata originariamente istituita è stata progressivamente soppiantata, nell'economia generale del carico di lavoro, dallo svolgimento dell'attività con-

tenziosa e dalle attività strumentali o comunque connesse alla stessa.

Per questi motivi nell'ambito del mutato ruolo dell'ente regione nel contesto costituzionale e il suo progressivo rafforzamento, in termini di autonomia, pone il problema della maturazione di adeguati strumenti di gestione del contenzioso nel nuovo assetto istituzionale.

Ad analoghe esigenze di riorganizzazione delle strutture di supporto legale, hanno dato seguito le iniziative legislative di altre Regioni, fra le quali la Lombardia, la Toscana e recentemente l'Abruzzo dotate di una struttura denominata "Avvocatura regionale"; altre Regioni si sono dotate di strutture con caratteristiche corrispondenti, fra le quali sono da menzionare la Calabria, la Campania e l'Emilia Romagna.

Tutte le Regioni citate hanno adottato soluzioni organizzative orientate nel senso di una spiccata autonomia decisionale ed operativa nella gestione del contenzioso.

Alla luce di queste considerazioni il presente disegno di legge adegua l'attuale organizzazione alle nuove condizioni operative determinatesi anche per effetto della entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205, recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa, che ha notevolmente abbreviato i termini per la predisposizione delle difese giudiziali da parte delle amministrazioni.

Una nuova impostazione della funzione già intrapresa dalla Direzione Affari Legali, appare quindi opportuna e necessaria, in modo tale da consentire di fornire una adeguata veste giuridica ad una realtà già profondamente mutata nel corso del tempo e nella considerazione delle peculiarità delle nuove funzioni esercitate.

Con l'articolo 1 viene quindi istituita l'Avvocatura regionale con il compito di rappresentare, assistere e difendere l'amministrazione regionale avanti tutte le giurisdizioni; di patrocinare e difendere, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi anche potenziale con la Regione, i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti regionali nei giudizi per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio; di patrocinare gli enti, le società, le aziende e le agenzie istituite con leggi regionali previa convenzione con la Regione; di assistere e fornire consulenza agli organi e alle strutture regionali nelle questioni connesse al contenzioso; di esprimere il proprio parere in merito all'instaurazione di liti attive o passive, sugli atti di transazione e sulle rinunce; di proporre l'affidamento di incarichi all'Avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno.

L'articolo 2 riserva all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la facoltà, per le questioni attinenti ai Consiglieri regionali, all'autonomia amministrativa, organizzativa e contabile del Consiglio, di avvalersi della stessa Avvocatura regionale, oppure dell'Avvocatura dello Stato o del patrocinio esterno.

L'articolo 3 richiama la competenza della Giunta regionale ad autorizzare la costituzione in giudizio ai sensi dell'articolo 32, lettera f), dello Statuto della Regione Veneto e ribadisce quindi che spetta all'organo esecutivo dell'ente la funzione di

deliberare in materia di liti attive e passive, mentre viene al contempo richiamata la competenza del Presidente della Giunta regionale a rappresentare processualmente l'Ente nei singoli contenziosi.

L'articolo 4 prevede la dotazione professionale necessaria per lo svolgimento delle funzioni assegnate alla struttura, composta da personale interno e prevede altresì che possano essere assunti con contratto a tempo determinato avvocati esterni all'ente, da reclutare a seguito di apposito concorso pubblico, ove si ponga l'esigenza di incrementare periodicamente l'organico in situazioni di particolare emergenza, per risolvere determinate questioni giuridico legali o per fronteggiare un contingente ed eccessivo numero di contenziosi. Infine viene previsto che il ricorso al patrocinio esterno è ammesso in caso di impossibilità di impiego degli avvocati dell'Avvocatura regionale per incompatibilità, carico di lavoro o specificità della materia trattata ed ove non si ricorra alle funzioni di consulenza e di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato per conflitto di interessi tra Stato e Regione o altra motivata opportunità ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Al fine di mantenere unità di indirizzo nella gestione del contenzioso e di assicurare continuità operativa alla struttura, l'articolo 5 ne individua il responsabile, che svolge attività di indirizzo e coordinamento nei confronti del personale assegnato.

In tal senso è da sottolineare che, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Avvocatura regionale deve necessariamente temperare la peculiarità dell'attività professionale, alla cui deontologia gli Avvocati iscritti all'albo sono soggetti anche da un punto di vista disciplinare, con le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro dipendente. Il temperamento viene quindi ricercato, nel rispetto degli ordinari moduli organizzativi della Regione, mediante l'istituzione di questa apposita struttura per lo svolgimento dell'attività professionale.

Al contempo vengono invece mantenuti gli ordinari compiti di direzione della funzione amministrativa da parte degli organi e delle strutture regionali, per quanto attiene l'organizzazione della struttura, l'attività di indirizzo amministrativo, l'assegnazione di incarichi e l'autorizzazione a promuovere contenziosi o resistere in giudizio.

L'Avvocato coordinatore, nominato dalla Giunta regionale, viene quindi scelto tra avvocati patrocinanti presso le magistrature superiori di documentata esperienza professionale; la disciplina del rapporto di lavoro, che prevede la stipula di un contratto a termine risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, fa riferimento ai principi che regolano il rapporto di lavoro della dirigenza regionale.

L'articolo 6 demanda ad una apposita delibera della Giunta regionale la disciplina del Fondo dell'Avvocatura alimentato dai diritti, dagli onorari e da ogni altro compenso, recuperato o comunque spettante agli avvocati per l'attività professionale svolta. Tale previsione trova il proprio fondamento sia nel RDL 27 novembre 1933, n. 1578, sia nel comma 2 dell'articolo 102 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 (norma che viene conseguentemente abrogata in modo espresso dall'articolo 8, comma 3, del disegno di legge), sia nella contrattazione colletti-

va (in tal senso dispone l'articolo 37 del contratto collettivo della dirigenza per gli enti locali).

L'articolo 7 dispone l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio per le spese connesse all'istituzione della struttura.

L'articolo 8 detta invece disposizioni di carattere transitorio. In particolare viene previsto che il provvedimento consiliare del 28 giugno 1979, n. 825, che ha esteso alla regione Veneto, ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103, le funzioni svolte dall'Avvocatura dello Stato nei confronti delle amministrazioni statali (di tale facoltà, ad oggi, si sono avvalse oltre alla Regione Veneto altre due regioni statuto ordinario, l'Abruzzo ai sensi della delibera consiliare 6 luglio 1979, n. 162, e l'Umbria, ai sensi della delibera consiliare 8 ottobre 1979, n. 1329) conservi la propria efficacia rispetto al contenzioso già instauratosi e quindi per tutte le controversie pendenti fino al dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore della legge e fino al loro esaurimento.

La Prima Commissione consiliare, dopo un'approfondita istruttoria, nella seduta in data 22 maggio scorso ha approvato a maggioranza il progetto di legge oggi all'esame dell'Aula.

3. Note agli articoli

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 3 del R.D.L. n. 15787/1933 è il seguente:

3. L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lott, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.

È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.

Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:

- a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;
- b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo.

Nota all'art. 8:

- Il testo dell'articolo 10 della legge n. 103/1979 è il seguente:

"10. Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.

Dal quindicesimo giorno successivo all'ultima delle due pubblicazioni, si applicano nei confronti dell'amministrazione regionale, che ha adottato la deliberazione di cui al precedente comma, le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati, rispettivamente, con regi decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonché gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile.

L'articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'amministrazione regionale, accettuato il caso di litisconsorzio attivo. In caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra Stato e regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Le regioni che abbiano adottato la deliberazione di cui al primo comma, possono tuttavia, in particolari casi e con provvedimento motivato, avvalersi di avvocati del libero Foro.

Qualora la regione abbia adottato la deliberazione di cui al primo comma, l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e difesa delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti per le controversie relative alle funzioni delegate o subdelegate, quando questi ne facciano richiesta. "

4. Stanziamento in bilancio per il 2001

- Capitolo 5196 L. 300 milioni

"Spese connesse all'istituzione e al funzionamento dell'Avvocatura regionale"

5. Struttura di riferimento

Direzione affari legali